

Aggiornamento n. 011

Data ultimo aggiornamento 08.06.2010

## FOGLIO INFORMATIVO

### *Trading on Line Investnet*

#### Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per azioni

Sede legale: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Sede amministrativa: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Numero verde : 800 154 664

Telefono: 0173 757111

Fax: 0173 750923

Indirizzo telematico: www.bancaalpimarittime.it

e-mail: info@bancaalpimarittime.it

Codice ABI: 08450.9

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 4291.10

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative: A 159716

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00195530043

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e Riserve: (quali risultano dall'ultimo bilancio approvato) € 47.663.462,00

## Caratteristiche e rischi tipici

### Struttura e funzione economica

Il servizio di trading on line permette alla clientela di operare direttamente sui mercati finanziari mediante l'utilizzo di un personal computer e di un browser (con relativo accesso alla rete intranet), prescindendo dal luogo in cui ci si trovi ed indipendentemente dagli orari di apertura degli sportelli della Banca tramite la digitazione di un codice di accesso munito di apposita password da utilizzare via "Internet"; per la negoziazione dovrà essere poi ancora inserito un PIN che convalidi l'operazione. Il cliente deve aver già attivato con la Banca il contratto di conto corrente e il contratto per la negoziazione, raccolta ordini, sottoscrizione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e la custodia di valori mobiliari.

La Banca, nel predisporre questo servizio, ha curato con particolare attenzione l'aspetto sicurezza, adottando soluzioni in grado di fronteggiare possibili rischi d'intrusione.

### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del codice di accesso e della password; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia dei codici della relativa password;
- rischio di intrusione nella transazione tramite internet;
- ulteriori rischi sono quelli propri dell'attività di negoziazione (si rimanda al "Foglio" informativo specifico).

### Legenda delle principali nozioni dell'operazione

<b>Requisiti minimi di accesso</b>	<i>Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l'inizio del rapporto (ad esempio, apertura di conto corrente, deposito titolo, etc.)</i>
<b>Canone fisso/Costo fisse mensili</b>	<i>Comprende il costo dei vari strumenti operativi e informativi</i>
<b>Pacchetti preconfezionati</b>	<i>Pacchetti standard comprendenti una serie dettagliata di strumenti operativi ed informativi.</i>

### Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

<b>Spese e commissioni</b>	Valori espressi in Euro
commissione per attivazione del servizio	€ 0,00
canone	€ 13,00
- periodicità di addebito	mensile
- data inizio addebito	data contratto
commissione per la disattivazione del servizio	€ 0,00
commissione per il ripristino dei codici di sicurezza	€ 0,00
commissione annuale book profondo	€ 0,00
commissioni di custodia e bolli	esente
profilo commissionale clienti normali	0,15% per negoziazione con un minimo di € 6,00 per operazione
profilo commissionale clienti soci	0,10% per negoziazione con un minimo di € 6,00 per operazione
rimborso spese per le comunicazioni	€ 3,00
rimborso spese informativa precontrattuale	€ 2,50

### Sintesi delle condizioni contrattuali piu' significative

Con riferimento al contratto relativo al conto corrente numero \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (di seguito "conto"), acceso presso la **BANCA ALPI MARITIME Credito Cooperativo Carru'** (di seguito "banca"), filiale di ....., ed intestato ....., (per brevità "cliente"), le cui condizioni si intendono qui integralmente richiamate, ed al contratto per la negoziazione, la sottoscrizione, il

collocamento, la ricezione, la trasmissione, la mediazione di ordini concernenti strumenti finanziari, l'apertura di deposito titoli numero \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (di seguito "deposito"), acceso presso la banca, filiale di \_\_\_\_\_, parimenti intestato le cui condizioni hanno da intendersi anch'esse integralmente richiamate, e

**premessi che,**

• la banca offre un servizio di banca telematica (trading on line) che consente ai clienti di impartire alla banca medesima ordini, disposizioni ed istruzioni in relazione alla negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e custodia ed amministrazione di strumenti finanziari (di seguito "servizio"); il servizio si articola come segue:

**SERVIZIO "InWEB"**

**PULL** Permette la visualizzazione e l'aggiornamento di informazioni relative a differenti mercati finanziari, in formato tabellare e grafico, nell'ambito di pagine con layout predefinito

Consente altresì di inviare ordini di acquisto e vendita sul mercato, di visualizzare lo stato degli ordini e dei propri conto e deposito, aggiornati in tempo reale in termini di liquidità e di situazione di portafoglio

Supporta la visualizzazione su Mercato Azionario, Covered Warrants, Opzioni e Derivati.

**PUSH** Permette la visualizzazione e l'aggiornamento di informazioni relative a differenti mercati finanziari, in formato tabellare e grafico, nell'ambito di pagine con layout predefinito, con la possibilità per il cliente di modificare liberamente le impostazioni dei grafici (intraday, daily, weekly, monthly) e di utilizzare una gamma di indicatori di analisi tecnica configurabile a piacere

Consente altresì di inviare ordini di acquisto e vendita su più mercati, di visualizzare lo stato degli ordini e dei propri conto e deposito, aggiornati in tempo reale in termini di liquidità e di situazione di portafoglio.

Supporta l'operatività su Mercato Azionario, Covered Warrants e la visualizzazione sui Derivati Italia.

**SERVIZIO "RealTick"**

**Base** La sua attivazione richiede l'installazione di un apposito software – fornito dalla Banca – sul pc del cliente

Permette la visualizzazione e l'aggiornamento dei dati, in formato tabellare e grafico, nell'ambito di pagine con layout predefinito. Il grafico, pur avendo un'impostazione predefinita, può essere liberamente configurato (tick by tick, intraday, daily, weekly, monthly, seasonal) e può essere arricchito con volumi e medie mobili.

Attraverso una specifica funzionalità sono rese disponibili le operazioni di negoziazione direttamente dalla finestra grafica, con visualizzazione in tempo reale ed in tecnologia push delle posizioni aperte e degli ordini sul mercato. Tramite un'altra funzionalità è possibile personalizzare liberamente la maschera di negoziazione.

Consente altresì di inviare ordini di acquisto e vendita sui mercati azionari (MTA, Nuovo Mercato, Mercato Ristretto, Mercato After Hours) e dei Covered Warrants gestiti da Borsa Italiana, di visualizzare lo stato dell'ordine e dei propri conto e deposito aggiornati dinamicamente in tempo reale in termini di liquidità e di situazione di portafoglio.

**Medium** La sua attivazione richiede l'installazione di un apposito software – fornito dalla Banca – sul pc del cliente

Permette la visualizzazione e l'aggiornamento dinamico in tempo reale dei dati, in formato tabellare e grafico, e delle notizie, nell'ambito di pagine preconfigurabili ed interamente personalizzabili, con la possibilità per il cliente di modificare liberamente le impostazioni dei grafici (tick by tick, intraday, daily, weekly, monthly, seasonal) e utilizzare l'intera gamma di 35 indicatori di analisi tecnica.

Sono a disposizione dell'utente meccanismi di alert su quotazioni e/o notizie.

Il software è predisposto per la visualizzazione della Profondità (Book a 5 livelli) dei mercati domestici ed esteri.

Attraverso una specifica funzionalità sono rese disponibili le operazioni di negoziazione direttamente dalla finestra grafica, con visualizzazione in tempo reale ed in tecnologia push delle posizioni aperte e degli ordini sul mercato. Tramite un'altra funzionalità è possibile personalizzare liberamente la maschera di negoziazione.

Consente altresì al cliente di inviare ordini di acquisto e vendita sui mercati azionari e dei derivati gestiti da Borsa Italiana, di visualizzare lo stato dell'ordine e dei propri conto e deposito aggiornati dinamicamente in tempo reale in termini di liquidità e di situazioni di portafoglio.

**Full** La sua attivazione richiede l'installazione di un apposito software – fornito dalla Banca – sul pc del cliente.

Permette la visualizzazione e l'aggiornamento dinamico in tempo reale dei dati, in formato tabellare e grafico, e delle notizie, nell'ambito di pagine preconfigurabili ed interamente personalizzabili, con la possibilità per il cliente di modificare liberamente le impostazioni dei grafici (tick by tick, intraday, daily, weekly, monthly, seasonal) e utilizzare l'intera gamma di 35 indicatori di analisi tecnica.

Il software è predisposto per la visualizzazione della Profondità (Book a 5 livelli) dei mercati domestici ed esteri.

Sono inoltre disponibili particolari strumenti che consentono, ad esempio, la creazione di studi di analisi tecnica personalizzati e la creazione di conditions utilizzabili per l'inserimento di ordini, la visualizzazione dei titoli più interessanti del mercato secondo particolari parametri, etc., nonché funzionalità che permettono, ad esempio, la modifica dell'ordine per quantità e prezzo, eventualmente con incremento di volume e/o prezzo predefiniti, la personalizzazione libera della maschera di negoziazione.

Consente al cliente di inviare ordini di acquisto e vendita sui mercati azionari, covered warrant gestiti da Borsa Italiana e sui mercati NASDAQ e NYSE, di visualizzare lo stato dell'ordine e dei propri conto e deposito aggiornati dinamicamente in tempo reale in termini di liquidità e di situazione di portafoglio.

• Il servizio viene prestato dalla banca in forza di convenzione conclusa con **Investnet Italia s.p.a.** con sede legale in Milano, via F. Confalonieri, 29, primaria società che si occupa della distribuzione ed erogazione di diversi sistemi elettronici, di diffusione, in tempo reale, di quotazioni relative a mercati, borse valori, borse merci, divise, titoli mobiliari e di notizie di rilevante interesse politico economico e finanziario nel rispetto della legislazione italiana vigente nonché diversi sistemi elettronici di veicolazione di ordini via internet, in tempo reale, che consentono, al negoziatore, di raccogliere, validare e inviare ordini di acquisto e di vendita sul mercato, di visualizzare lo stato degli ordini, di visualizzare lo stato di conto e deposito sia in termini di liquidità che in termini di portafoglio, il tutto nel rispetto della legislazione italiana vigente;

• il cliente intende aderire, come con la sottoscrizione del presente atto aderisce, al servizio, nella versione sopra indicata, mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;

• il cliente è stato informato circa la particolarità del servizio che, per la modalità di esecuzione on line, può indurre il cliente medesimo a numerose transazioni nel corso della medesima giornata, con effetto moltiplicatore dei rischi così come evidenziati nel "**documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari**" e con potenziali riflessi anche sul costo complessivo da sostenere per le commissioni; il predetto documento, consegnato al cliente, è altresì disponibile sul sito internet [www.bancaalpimaritime.it](http://www.bancaalpimaritime.it);

• il cliente è stato informato circa le modalità di utilizzo del servizio, comunque disponibili in ogni tempo su supporto cartaceo e/o informatico a semplice richiesta da effettuarsi alla banca;

• sia il conto che il deposito sono funzionali e strumentali al servizio, cui sono dedicati;

• il servizio è attivo nei limiti dei mercati tempo per tempo resi disponibili e nel rispetto di eventuali pattuizioni sull'ammontare massimo dei volumi giornalieri negoziabili;

• l'eventuale operatività su mercati esteri espressi in valuta non euro comporta la necessità di accendere apposito conto in valuta dedicato esclusivamente all'operatività tramite il servizio in riferimento a strumenti finanziari quotati sul mercato estero prescelto; detto

conto, espresso nella valuta di riferimento, è soggetto alle stesse limitazioni operative e previsioni di seguito enunciate; comporta altresì il rilascio di nuovi codici di sicurezza (user-id e password).

Tutto ciò premesso, la banca ed il cliente pattuiscono anche in deroga alle condizioni riportate nei relativi contratti che i predetti rapporti saranno caratterizzati dalle seguenti limitazioni operative e il servizio regolato dalle **"condizioni generali del trading on line"** in appresso riportate e che le norme contenute nei contratti medesimi troveranno applicazione se e nella misura in cui siano compatibili con tali limitazioni e/o condizioni.

#### **Quanto al CONTO**

- 1) Il conto è dedicato al regolamento degli ordini di pertinenza del cliente, da questo impartiti tramite il servizio; al conto non può accedere la convenzione di assegno né qualsivoglia servizio accessorio (carte di credito e di debito, domiciliazione utenze etc.).
- 2) Il conto può accogliere: **a)** versamenti di contante e assegni; **b)** bonifici e giriconti; **c)** partite relative ai titoli negoziati e/o contenuti nel deposito e derivanti dal servizio (compravendite, dividendi, cedole, imposte sui capital gain, etc.).
- 3) Nei limiti della disponibilità esistente sul conto e fatta eccezione per l'operatività in strumenti finanziari, il cliente può impartire disposizioni di addebito, previa prenotazione delle relative partite, da eseguire almeno il giorno lavorativo precedente.
- 4) Il conto non può presentare saldo negativo.
- 5) Il pagamento di tutto quanto dovuto dal cliente alla banca per il servizio, ivi compresi gli oneri fiscali, avviene mediante addebito sul conto, sul quale il cliente si impegna a precostituire la necessaria provvista.

#### **Quanto al DEPOSITO**

- 1) Il deposito è dedicato al regolamento degli ordini di pertinenza del cliente, da questo impartiti tramite il servizio.
- 2) L'ordine di vendita tramite il servizio può riguardare soltanto titoli presenti sul deposito, salvo attivazione di specifiche funzionalità (es. vendita allo scoperto intraday o multiday) ove contrattualmente consentito.
- 3) Gli ordini impartiti dal cliente tramite il servizio sono validi nella sola giornata di immissione; a fine giornata operativa tutti gli ordini e le istruzioni rimasti ineseguiti vengono cancellati, salvo gli ordini e le istruzioni impartiti dopo l'orario di chiusura delle contrattazioni che valgono come inseriti per la giornata successiva.

### **CONDIZIONI GENERALI DEL TRADING ON LINE**

#### **Articolo 1 – Accesso al servizio e procedure di sicurezza**

Al fine di accedere al servizio al cliente vengono consegnati in via riservata, al momento della sottoscrizione del presente atto, appositi codici di sicurezza denominati "user ID" e "password", entrambi generati in maniera automatica dal sistema; la "user ID" è un codice in chiaro che identifica univocamente il cliente ed è immodificabile nel corso del rapporto, mentre la "password" (o codice segreto, o P.I.N.) è un codice riservato che associato alla "User ID" consente l'accesso al servizio e l'utilizzo del medesimo. Il cliente si impegna a variare la "password" all'atto del primo collegamento e, successivamente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Poiché il cliente è identificato esclusivamente mediante la verifica dei codici di sicurezza, egli è tenuto a custodire con ogni cura la "User ID" e la "password"; quest'ultima, in particolare, deve restare segreta e non deve essere conservata insieme alla prima, né annotata unitamente ad essa. Il cliente medesimo si assume pertanto ogni responsabilità che possa derivare dall'uso dei codici di sicurezza, rispondendo di tutte le disposizioni inoltrate tramite il servizio come pure di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'utilizzo illegittimo dei medesimi e/o dal loro smarrimento o dalla loro sottrazione.

Il cliente si obbliga a comunicare immediatamente lo smarrimento e/o la sottrazione dei citati codici di sicurezza all'indirizzo di posta elettronica [INFO@BANCAALPIMARITTIME.IT](mailto:INFO@BANCAALPIMARITTIME.IT) e, in ogni caso, successivamente per iscritto alla banca. Ricevuta la comunicazione di posta elettronica – inviata dalla casella PE del cliente – la banca provvede a sospendere tempestivamente l'operatività del servizio, procedendo alla disattivazione definitiva non appena riceve la comunicazione scritta. Nel caso di impossibilità di utilizzo della posta elettronica, il cliente è comunque tenuto alla comunicazione per iscritto.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia e quanto previsto dal primo comma del presente articolo, per ragioni di tutela della sicurezza informatica i codici di sicurezza potranno essere sostituiti ad iniziativa della banca; di ciò viene data comunicazione al cliente con congruo preavviso.

All'atto della consegna dei codici di sicurezza la banca illustra al cliente le modalità pratiche di accesso al sito ed in particolare fornisce le istruzioni, cui il cliente deve rigorosamente attenersi, relative: **a)** alle richieste configurazioni di sistema operativo, **b)** all'installazione corretta dell'eventuale software fornito dalla banca, **c)** all'attivazione del sistema di sicurezza previsto dal servizio con cambio password all'atto del primo collegamento, **d)** all'utilizzo corretto del servizio.

#### **Articolo 2 – Presupposti per l'operatività del servizio**

Il cliente si impegna a dotarsi dell'hardware e del software eventualmente necessari per il corretto funzionamento del servizio, nonché ad adottare tutte le misure necessarie a garantire il regime di riservatezza del prodotto, impegnandosi, ferma restando la non trasferibilità del prodotto stesso, a non consentirne l'uso a qualunque titolo ai terzi, anche occasionale, l'estrazione di copie anche parziali, nonché la consultazione.

Il cliente si impegna, inoltre, a non riprodurre, modificare, elaborare, manipolare, adattare, tradurre, inglobare o ritrasferire tutto o parte del software fornitogli, potendo utilizzare il servizio esclusivamente secondo la sua configurazione.

Restano a carico del cliente l'attivazione ed il mantenimento della connessione ad internet, presupposto essenziale per l'utilizzo del servizio, e le relative spese di telefonia.

#### **Articolo 3 – Cause di sospensione e interruzione, funzionalità ed efficienza del servizio – Limitazione di responsabilità della banca**

Il servizio potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, tra i quali si indicano – a titolo puramente esemplificativo – le difficoltà o impossibilità di comunicazioni elettroniche, l'interruzione nell'erogazione di energia elettrica, gli scioperi anche del personale dipendente della banca, il fatto di terzi e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. In tali casi, la banca non potrà essere ritenuta responsabile delle eventuali conseguenze dannose verificatesi.

Verificandosi le interruzioni e/o sospensioni di cui al comma precedente, il cliente può impartire le disposizioni per via telefonica, contattando la succursale presso cui è attivo il servizio.

La banca non è responsabile dei danni, diretti o indiretti, derivanti al cliente dalla mancata, inesatta o ritardata esecuzione delle disposizioni dovuta a malfunzionamenti nella trasmissione dei dati ricollegabili a problemi tecnici di rete e/o delle apparecchiature telematiche, oppure dovuti ad una delle cause individuate al primo comma del presente articolo. Al verificarsi di tali eventi la banca informa tempestivamente, ove possibile, il cliente della non eseguibilità delle disposizioni ricevute avvisandolo che ad esse darà corso non appena tecnicamente possibile, salvo che questi si avvalga della facoltà prevista al secondo comma del presente articolo, anche per revocare la disposizione impartita.

#### **Articolo 4– Assistenza tecnico operativa**

In ogni momento durante l'orario di apertura dei mercati per i quali è attivo il servizio, il cliente può contattare la succursale presso cui è attivo il servizio per avere notizie ed in genere ogni assistenza tecnico operativa sulle modalità di utilizzo del servizio medesimo, come pure per la risoluzione di problematiche di carattere bancario.

E' espressamente esclusa ogni assistenza volta alla consulenza di tipo finanziario/bancario per le scelte di investimento.

#### **Articolo 5- Durata e cessazione del servizio**

L'adesione al servizio vale a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno quindici giorni da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R.; nell'ipotesi di recesso del cliente questi è comunque tenuto a corrispondere alla banca i corrispettivi e/o le quote di corrispettivo dovute per il periodo che intercorre tra la data di efficacia del recesso ed il 31/12 dell'annualità in corso.

La banca cesserà di erogare il servizio nell'ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi causa, la convenzione di cui al secondo punto delle premesse. Ove si verifichi tale circostanza, la banca medesima ne darà comunicazione scritta al cliente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Del pari, qualunque causa di cessazione dei contratti di conto e/o di deposito determinerà l'immediata ed automatica cessazione del servizio.

Nei casi previsti dal primo e secondo comma del presente articolo, restano impregiudicati - e saranno eseguiti con modalità alternative - gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione.

#### **Articolo 6- Modifiche procedurali e operative**

La banca si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative connesse alla prestazione del servizio. Di ciò viene data pronta comunicazione scritta al cliente, debitamente preavvisata da apposito messaggio di posta elettronica da inviarsi alla casella PE del cliente medesimo.

#### **Articolo 7- Condizioni generali banca cliente**

Il servizio è altresì regolato dalle "**condizioni generali relative al rapporto banca cliente**", che il cliente dichiara di conoscere per averle a suo tempo sottoscritte.

### **CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE**

#### **Art. 1 Diligenza della banca nei rapporti con la clientela**

1. Nei rapporti con il cliente, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.

#### **Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami**

1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della banca stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman Giuri bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione dei clienti presso qualunque succursale della banca.

#### **Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente**

1. La banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente.

2. Il cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca, nell'ambito dei singoli contratti conclusi, finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

L'ordine di pagamento impartito tramite carta Bancomat, o altri strumenti elettronici, è tuttavia irrevocabile in quanto contestualmente eseguito.

3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

#### **Art. 4 - Invio della corrispondenza alla banca**

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale sono costituiti i singoli rapporti.

2. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca ivi compresi i titoli di credito siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o con altra sostanza indelebile.

#### **Art. 5 - Invio della corrispondenza al cliente**

1. L'invio al cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione.

2. In mancanza di diversi accordi scritti, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni di cui al comma precedente, sono effettuate dalla banca ai cointestatari all'unico indirizzo indicato dagli stessi di comune accordo e sono operanti a tutti gli effetti nei confronti di ogni cointestatario.

#### **Art. 6 - Identificazione della clientela**

1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso.

2. Al fine di tutelare il proprio cliente, la banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizione di pagamento, ecc.).

#### **Art. 7 Deposito delle firme autorizzate**

1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la banca sono depositate presso la succursale ove il relativo rapporto è intrattenuto.

2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero previo accordo fra le parti nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

#### **Art. 8 - Poteri di rappresentanza**

1. In caso di deposito di firme di soggetti autorizzati, il cliente è tenuto a precisare per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure la stessa sia stata presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto e, in entrambi i casi, non siano decorsi

**dieci** giorni lavorativi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.

**3.** Qualora il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatarî devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatarî, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente.

**4.** Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

**5.** Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

**6.** Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

#### **Art. 9 – Cointestazione del rapporto**

**1.** Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'art. 1854 cod. civ., con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatarî. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatarî, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatarî.

**2.** In ogni caso, i cointestatarî rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatarîo, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.

**3.** Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatarî conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatarîo, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

**4.** Tuttavia nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatarî e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche solo da uno di essi le sia stata presentata o recapitata a mezzo di lettera raccomandata, opposizione in forma scritta alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto.

#### **Art. 10 – Pagamenti di debiti in valuta estera**

**1.** Nei rapporti di debito in valuta estera, i pagamenti devono essere effettuati dal cliente alla banca nella valuta in cui è espresso il debito, dovendosi qualificare la presente pattuizione come clausola "effettivo" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1279 cod. civ.

#### **Art. 11 – Diritto di garanzia**

**1.** La banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla banca e comunque non superiori a **1,5** volte il predetto credito.

**2.** In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona.

#### **Art. 12 – Compensazione**

**1.** Quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

**2.** Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi e esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepersi la convenzione d'assegno la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.

**3.** Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 11 anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

**4.** La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), salvo diverso specifico accordo con il cliente stesso.

#### **Art. 13 – Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti**

**1.** Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte pure in caso di cointestazione in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.

**2.** La banca ha diritto di imputare, a suo giudizio, ad estinzione o decurtazione, ad una o più delle obbligazioni assunte dal cliente, i pagamenti effettuati dal debitore.

#### **Art. 14 – Modifica delle condizioni contrattuali**

**1.** La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, osservando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**2.** La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti posti in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), nel rispetto di quanto previsto all'art. 33 del citato D.Lgs. n. 206 del 2005 e ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993.

#### **Art. 15 – Spese e oneri fiscali**

**1.** Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la banca dovesse sostenere in relazione al presente atto ed ai successivi rapporti posti in essere con il cliente nonché quelle relative alla esecuzione, sono a carico dello stesso.

#### **Art. 16 – Legge applicabile e foro competente**

**1.** I rapporti con i clienti sono regolati dalla legge italiana.

**2.** Per qualunque controversia che potesse sorgere il foro competente, qualora il cliente non rivesta la qualità di "consumatore" sarà quello di **Mondovì** o, alternativamente, quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale o la dipendenza-filiale della banca presso la quale sono intrattenuti i singoli rapporti.

**3.** Qualora il cliente rivesta la qualità di "consumatore" il foro competente sarà quello previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.